

SENTENZA N. 6/2024
TERZA ISTANZA



AVV. DANIELE
CHERUBINI
ANCHE PER LA
PARTE RAPP.RA

REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Proc. pen. n. 61/RNR/2016
R.G. UN. 24/2024
Sent. n. 6/2024

In nome di Dio e della Serenissima Repubblica di San Marino

IL GIUDICE PER LA TERZA ISTANZA PENALE
Prof. Oliviero Mazza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale n. 61/RNR/2016 sul ricorso in terza istanza proposto da:

GIOMBINI LEONARDO, nato a Perugia (Italia), l'11/08/1964,
avverso la sentenza n. 6 del 13/3/2024 emessa dal Giudice d'Appello Penale nell'ambito del procedimento penale n. 61/RNR/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le memorie depositate dal Procuratore del Fisco e dal difensore;
all'udienza del 11/6/2024, udito il Procuratore del Fisco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Daniele Cherubini che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.1. Con sentenza n. 6 del 2024, il Giudice d'Appello Penale, dott. Renato Bricchetti, in parziale riforma della sentenza del Commissario della Legge, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato del misfatto di autoriciclaggio (art. 50 e 199-bis c.p.), essendo il reato estinto per prescrizione, confermando la statuizione di confisca diretta delle somme in sequestro e dei relativi interessi, revocando la confisca per equivalente.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

1.2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso in terza istanza ai sensi dell'art. 199-bis c.p.p., denunciando il mancato esame di specifici motivi d'appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In particolare, è fondato il motivo di ricorso relativo all'omessa considerazione, da parte della sentenza d'appello, delle doglianze relative all'accertamento del tentativo di autoriciclaggio, misfatto poi dichiarato estinto per prescrizione, ma considerato il presupposto per la confisca ai sensi dell'art. 147 c.p.

2.2 Il Giudice dell'Appello Penale ha stabilito che i reati presupposto si sono consumati nel lontano biennio 2003-2004 in Italia, che per tali reati è intervenuta sentenza di proscioglimento per prescrizione, che le somme di denaro di supposta provenienza illecita sono state trasferite e investite a San Marino fra marzo e maggio 2006, che dopo tale data non si sono registrati movimenti fino al 28 dicembre 2015, quanto l'odierno ricorrente ha ordinato di ritrasferire in Italia le somme investite per aderire alla procedura italiana di *voluntary disclosure* che prevede, appunto, il rientro dei capitali illegittimamente detenuti all'estero.

Lo stesso Giudice d'Appello ricorda che il misfatto di autoriciclaggio è entrato in vigore il 13 agosto 2013 (L. 29 luglio 2013, n. 100) e che, trattandosi di reato istantaneo ad effetti permanenti, secondo quanto stabilito dal Collegio Garante della costituzionalità delle norme (sent. n. 10-2021), risultano punibili solo le condotte attive tenute dopo il 13 agosto 2013, ma non il permanere del mero occultamento/investimento.

2.3. Sulla base di questa ricostruzione fattuale, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'accesso alla *voluntary disclosure* italiana, intervenuto negli ultimi mesi del 2015, integri il tentativo di autoriciclaggio. Si tratta di una affermazione sostanzialmente apodittica (p. 9) che non tiene in considerazione le specifiche doglianze presentate con l'atto d'appello, in particolare le argomentazioni svolte nel quarto motivo di impugnazione non trovano adeguata confutazione nella decisione impugnata.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

2.4. Ai sensi dell'art. 199-bis comma 2 c.p.p., il Giudice di Terza Istanza non deve limitarsi a rilevare l'omessa pronuncia sui motivi d'appello, ma deve altresì valutare i motivi omessi e decidere la causa.

2.5. Coglie nel segno la considerazione, svolta tanto nell'atto d'appello quanto nel ricorso, secondo cui la procedura di collaborazione volontaria con il fisco italiano non può essere considerata un atto di autoriciclaggio, in quanto determina il disvelamento dei patrimoni illecitamente detenuti all'estero (San Marino) e il conseguente rientro in Italia delle somme.

La finalità perseguita dalla condotta è tale da escludere in radice l'elemento tipizzante del misfatto di autoriciclaggio che è proprio quello di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita delle somme.

Del tutto irrilevante è il richiamo operato dal Giudice d'Appello alla disciplina italiana che prevede, quale effetto della procedura di collaborazione volontaria, l'esclusione della punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, nonché della punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale italiano, commesse in relazione ai delitti sopra elencati.

Si tratta, infatti, di una scelta del legislatore straniero che non implica, come invece vorrebbe la sentenza impugnata, l'automatica punibilità a titolo di autoriciclaggio del trasferimento, eseguito in ragione della voluntary disclosure, delle somme provenienti da reati diversi da quelli tributari, in quanto la stessa fattispecie incriminatrice italiana in tema di autoriciclaggio prevede che la condotta punibile debba essere tenuta in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

La collaborazione volontaria, qualunque sia l'origine delittuosa delle somme nascoste all'estero al fisco italiano, non può di per sé integrare il delitto di autoriciclaggio, nemmeno nell'ordinamento italiano, essendo perfettamente antitetica al requisito essenziale del frapporre un ostacolo concreto all'identificazione della provenienza illecita delle somme.

2.6. Del resto, nel complessivo disegno perseguito dalla legislazione italiana (l. n. 186 del 2014) non è casuale che voluntary disclosure e autoriciclaggio siano state introdotte in parallelo e si pongano in alternativa fra loro. Il messaggio al contribuente infedele, che nasconde somme all'estero, è chiarissimo: la voluntary disclosure è l'ultima opportunità per



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

far rientrare i capitali detenuti all'estero, mentre ogni ulteriore movimento di proventi delittuosi, diverso appunto dalla emersione e dal rientro in Italia degli stessi, potrebbe integrare, vista la descrizione aperta della fattispecie di cui all'art. 648 ter.1. c.p. italiano, il nuovo delitto di autoriciclaggio che comporta la confisca del capitale costituente l'oggetto materiale dell'illecito. Dunque, è proprio il sistema italiano a confermare che il rientro dichiarato dei capitali non può integrare la fattispecie di autoriciclaggio e ciò a prescindere dalla tipologia del reato presupposto.

2.7. Per quanto riguarda i precedenti risalenti e restrittivi di Terza Istanza richiamati dalla sentenza d'appello, nulla osta a una nuova interpretazione che superi quegli asserti e che si richiami ai valori superiori della tassatività-determinatezza delle fattispecie incriminatrici.

2.8. In conclusione, tanto sotto il profilo dell'elemento oggettivo della condotta, quanto sotto l'aspetto soggettivo del dolo, l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria, implicante il disvelamento delle somme di provenienza illecita detenute all'estero e il conseguente rientro delle stesse in Italia, previo pagamento delle relative sanzioni, non può certamente essere inquadrata nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 199-bis c.p.

2.9. La sentenza impugnata va quindi annullata nel punto relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, precedente alla declaratoria di estinzione del misfatto per intervenuta prescrizione. Il fatto oggetto di addebito non sussiste e tale formula assolutoria, in quanto maggiormente liberatoria, prevale sull'intervenuta prescrizione del reato.

3.1. La conclusione raggiunta in ordine all'insussistenza delle responsabilità per il misfatto contestato si riflette necessariamente sulla validità della confisca diretta delle somme sequestrate.

3.2. Al riguardo, appare opportuno richiamare quanto già affermato nella sent. n. 9-2022 da questo Giudice, precedente richiamato opportunamente dallo stesso ricorrente: «la censura di illegalità della confisca appare, *prima facie*, non infondata poiché, da un lato, l'art. 147 c.p. non prevede casi di confisca del profitto del reato senza condanna, mentre, dall'altro, l'art. 1 c.p. sancisce il principio di stretta legalità che riguarda tanto le pene (comma 1) quanto le misure di sicurezza (comma 2), rendendo così ininfluyente, ai fini del rispetto della legalità sostanziale, la definizione circa la reale natura della confisca. Nel caso specifico, inoltre,



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

bisogna tener conto del fatto che l'imputato è stato assolto per insussistenza del reato che gli veniva contestato (l'autoriciclaggio) e, di conseguenza, non può nemmeno invocarsi quell'accertamento sostanziale di responsabilità che, ai sensi dell'art. 58-sexies comma 4 c.p.p., sarebbe sufficiente per giustificare la confisca in caso di proscioglimento dovuto ad estinzione del reato. Tale accertamento sostanziale non può che riguardare esclusivamente il reato contestato nell'imputazione e non può estendersi ad altri illeciti rimasti estranei all'addebito. Del resto, occorre essere rigorosi nel ribadire che l'imputato è stato assolto per insussistenza del fatto dall'accusa di autoriciclaggio rispetto alla quale si è potuto difendere nel processo, mentre ulteriori misfatti, asseritamente commessi prima dell'autoriciclaggio, non sono stati oggetto di un pieno e completo accertamento processuale nel contraddittorio fra le parti, collocandosi a monte del reato oggetto diretto di imputazione».

3.3. In presenza dell'assoluzione dal misfatto di autoriciclaggio, la confisca diretta dei beni sequestrati è illegittima, in quanto sprovvista di base legale.

3.4. Tale conclusione trova conferma nella recente pronuncia del Collegio garante della costituzionalità delle norme (sent. n. 2-2024), secondo cui, in presenza di un'assoluzione dal reato addebitato, «“il testo in vigore dell'articolo 147 c.p. non sembra consentire allo stato soluzione diversa dalla restituzione” (pagina 10 dell'Ordinanza) delle somme originariamente sequestrate e poi oggetto di confisca “agli aventi diritto, non potendosi mantenere il vincolo ablativo in forza dei commi 2 o 9 [rectius, 10; v. in diritto] del citato articolo” (pagina 10 dell'Ordinanza), in quanto manca la prova che le somme confiscate, sebbene asseritamente maturate in modo illecito, provengano dalla accertata commissione di un misfatto, come la norma pretende».

4.1. L'accoglimento del motivo di ricorso, con i suoi riflessi sulla confisca, assorbe ogni altra doglianza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza n. 6 del 2024 emessa dal Giudice d'Appello Penale, dott. Renato Bricchetti, assolve l'imputato perché il fatto



REPUBBLICA DI SAN MARINO
TRIBUNALE

non sussiste e, per effetto, annulla la confisca di quanto in sequestro, disponendo l'immediata restituzione dei beni all'avente diritto.

Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti e al Procuratore del Fisco e per la trasmissione, unitamente al fascicolo processuale, alla Cancelleria Penale del Tribunale Unico.

Così deciso in San Marino, l'11 giugno 2024.

(Sentenza trasmessa in via informatica e depositata il 9 agosto 2024).

Il Giudice per la Terza Istanza penale
Prof. Oliviero Mazza

San Marino 12.08.24

Sentenza pervenuta in data esherua.

Per copia conforme di n. 6 fogli

San Marino, 12/8/2024

IL CANCELLIERE



Cronologico n° 3981, Procedimento Penale R.N.R. 61 /2016 ,
lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario dichiaro di notificare a: Cherubini avv. Daniele
anche per la parte rappresentata in data odierna copia di quanto sopra indicato
mediante consegna fattane :

- a) a mani proprie presso 1. Cherubini
- b) a mani proprie di
presso
- c) a mani di
tale qualificatosi presso
il quale mi dichiara di essere incaricato a ricevere l'atto e di curarne la consegna
- d) notifica trasmessa a mezzo raccomandata elettronica
- e) altro

San Marino, 29 AGO 2024

l'Ufficiale Giudiziario

